



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
e-mail: info@comune.misinto.mb.it
P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it
www.comune.misinto.mb.it

Delibera N° 8 del 28/02/2023

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2023. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IN VIGORE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i sig.ri:

	Nome				Nome		
1	PIURI MATTEO	X		8	NOBILE LUCA	X	
2	CATTANEO DAVIDE	X		9	PISTIS ALESSANDRO	X	
3	ZANOTTI ENRICO		X	10	MONTI LUISELLA MARIA	X	
4	PAVANELLO FRANCESCA	X		11	TROLESE ERIKA		X
5	BRANZANTI CLAUDIA	X		12	CAMPI LUCA	X	
6	PORRO MATTEO	X		13	MONTI MASSIMO	X	
7	CASPANI MONICA	X					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Ivan Roncen**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti gli Assessori esterni i Sigg. Antonina Fiorillo e Gianluigi Monti.

Assume la presidenza Sindaco **Matteo Piuri** e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2023. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IN VIGORE.

Il Sindaco introduce l'argomento ed illustra il contenuto della deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 775, della L. 29.12.2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2023;

Vista la L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che all'art. 1, comma 738:

- abolisce, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di bilancio 2014), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.);
- stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (I.MU.) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

Appurato che il Legislatore ha, di fatto, accorpato le "vecchie" I.MU. e T.A.SI. nella c.d. "nuova" I.MU., che, nei tratti fondamentali, ricalca le regole dell'imposta municipale propria conservandone il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile, le aliquote massime, le riduzioni e le esenzioni;

Verificato che:

- i commi 740 e 741 individuano il presupposto dell'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 (c.d. "nuova" I.MU.) nel possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, prevedendo, peraltro, che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisca presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. abitazioni di lusso);
- il comma 744 riserva allo Stato il gettito I.MU. proveniente dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti dalle attività di accertamento e riscossione, in replica di quanto previsto per la "vecchia" I.MU.;
- il comma 748 prevede che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sia pari allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che pari

detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, secondo cui a decorrere dal 01.01.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'I.MU.;
- il comma 752 consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura base dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 determina l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà dei Comuni di aumentare l'aliquota fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti sia pari allo 0,86 per cento, riconoscendo ai Comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visti e richiamati:

- il vigente Regolamento della "nuova" I.MU., approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 23.04.2020, esecutiva ai sensi di legge;
- le deliberazioni consiliari n. 8 del 01.03.2021 e n. 16 del 06.06.2022, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano confermate anche per gli anni 2021 e 2022 le aliquote e la detrazione della "nuova" I.MU. già vigenti dall'anno d'imposta 2020;

Atteso che, per il raggiungimento degli equilibri di bilancio, non si rende necessario prevedere aumenti delle aliquote I.MU.;

Ritenuto, pertanto, di confermare le aliquote e la detrazione della c.d. "nuova" I.MU. già in vigore per dall'anno 2020, precisando che, a decorrere dal 01.01.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'I.MU. finché permane detta destinazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tributi e Commercio in merito alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale in merito alla regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto resi ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la presente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

FAVOREVOLI	n. 08
CONTRARI	n. ==
ASTENUTI	n. 03 (Monti M., Monti L.M. e Campi L.)

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

1. di confermare anche per l'anno d'imposta 2023, eccezion fatta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che, a decorrere dal 01.01.2022, sono esenti dall'I.MU. finché permane detta destinazione, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (c.d. "nuova" I.MU.) già in vigore negli anni 2020, 2021 e 2022 nelle misure seguenti:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso) e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **5,9‰** (cinque virgola nove per mille);

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale: **1‰** (uno per mille);
 - aliquota dei terreni agricoli: **8,6‰** (otto virgola sei per mille);
 - aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **10,5‰** (dieci virgola cinque per mille) di cui la quota pari al 7,6‰ è riservata allo Stato;
 - aliquota per le aree edificabili: **9,25 ‰** (nove virgola venticinque per mille);
 - aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da tutti quelli sopra elencati (c.d. altri fabbricati): **10,5 ‰** (dieci virgola cinque per mille);
2. di dichiarare che, per quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tributi e Commercio affinché provveda ad inviare per via telematica la presente deliberazione, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con successiva e separata, votazione:

FAVOREVOLI	n. 08
CONTRARI	n. ==
ASTENUTI	n. 03 (Monti M., Monti L.M. e Campi L.)

DELIBERA

di dichiarare il **presente atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Matteo Piuri

IL Segretario Comunale
Dott. Ivan Roncen

(atto sottoscritto digitalmente)